



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** ORIGINALE ***

ATTO N.	173
Del	11/09/2014

OGGETTO:

RECEPIMENTO SENTENZA TAR UMBRIA 25/6/2014 DI ANNULLAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE, DIVERSAMENTE ABILI E MINORI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. DETERMINAZIONI.

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 09:30 e seguenti, in Marsciano nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

		Presente/Assente
TODINI ALFIO	Sindaco	Presente
LUCHETTI SILVIA	Vice Sindaco	Presente
ANNIBOLETTI LUIGI	Assessore	Presente
BONOMI VALENTINA	Assessore	Assente
CIPRIANI GABRIELE	Assessore	Presente
MOSCOLONI GIONATA	Assessore	Presente

Presenti n 5

Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.

Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Augusta Millucci che redige, altresì, il verbale dell'adunanza con l'ausilio della Sig.ra Paola Calzoni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile di Settore Servizi Sociali n. 734 del 14/12/2013 è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, diversamente abili e minori e del servizio di assistenza educativa scolastica;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 162 del 27.3.2014 è stata aggiudicata la gara in oggetto alla Società Cooperativa Sociale ACTL, con sede in Via Aleardi, 4 – 05100 Terni, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il punteggio di 91,91/100 per l'importo di € 407.400,00, oltre IVA di legge;
- la Società Cooperativa POLIS di Perugia, classificatasi seconda nella suddetta procedura di gara, ha presentato ricorso al TAR dell' Umbria contro il Comune di Marsciano e nei confronti della ditta aggiudicataria per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli atti al medesimo presupposti;

Rilevato che:

- in data 25/6/2014 il TAR dell'Umbria con dispositivo di sentenza n. 427/2014 ha accolto il ricorso presentato dalla Soc. Coop. Polis di Perugia;
- in data 2/8/2014 è stata depositata tale sentenza, nella quale vengono riportate le motivazioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso;
- come evidenziato dal legale di fiducia dell'Ente, nella trasmissione della sentenza (prot. n. 24519 del 2/9/2014) i motivi che hanno determinato l'accoglimento del ricorso attengono in estrema sintesi a: “[...] censura relativa alla posizione del membro della Commissione Silvestri [...]];
- non è stata riscontrata fondatezza di ragione in nessun altro motivo di ricorso;

Considerato che i motivi di diritto valutati dal TAR dell'Umbria come motivi di annullabilità della procedura, anche se non sempre e totalmente condivisibili, con riferimento alla numerosa e contraddittoria giurisprudenza esistente in materia di formazione della Commissione di gara e in riferimento all'art. 84 del Codice dei Contratti, sul quale, peraltro, vi sono stati anche pronunciamenti di incostituzionalità, tenuto conto del parere del legale dell'Ente che scrive: “[...] per le motivazioni ampiamente esposte nelle pagine 9, 10 e 11 della sentenza che mi sembrano difficilmente contestabili [...]”, portano a ritenere possibile la soccombenza del Comune qualora si orientasse per l'impugnativa della sentenza di appello;

Rilevato, inoltre, che i servizi di cui alla gara d'appalto in oggetto sono rivolti a persone e famiglie in situazione di estrema difficoltà e quindi deve esserne garantita la continuità;

Ritenuto quindi, alla luce di tali considerazioni e al fine di evitare una possibile soccombenza con ulteriori oneri legali e rischio di condanna al pagamento delle spese di giudizio, di accogliere la sentenza del TAR dell'Umbria, rinunciando ad ogni altra azione, con conseguente annullamento della gara in oggetto;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- 1) parere di regolarità tecnica espresso da responsabile del Settore Servizi Sociali, Dr.ssa Villetta Battistoni: “Favorevole”;
- 2) parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;

A voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di recepire, per quanto sopra esposto e per le motivazioni e argomentazioni di cui in premessa, la sentenza del TAR dell'Umbria da cui consegue l'annullamento della procedura di gara indetta con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 734 del 14.12.2013.
- 2) Di rinunciare, per quanto in premessa, ad ogni altra azione di impugnativa della sentenza in oggetto.
- 3) Di rideterminare, al fine di garantire il migliore rapporto efficacia/efficienza nella gestione dei servizi e della spesa e una maggiore razionalità, equità ed economicità nell'erogazione degli interventi, nonché trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative, l'offerta dei servizi oggetto della gara d'appalto.
- 4) Di dare, pertanto, mandato all'ufficio Servizi Sociali per la predisposizione della nuova gara, previa verifica della possibilità di un diverso percorso, teso a rafforzare l'integrazione dei servizi socio-sanitari, alla luce delle disposizioni della DGR 21/2005 e della L.R. 26/2009, da valutare con l'Autorità di Distretto della ASL competente per l'affidamento dei servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, erogati in regime domiciliare a persone diversamente abili (adulti e minori).
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

Alfio Todini

IL SEGRETARIO GENERALE

Augusta Millucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 18/09/2014, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 18/09/2014

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. art. 134 – comma 4 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

è esecutiva in data 29/09/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell'art. art. 134 – comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, li 18/09/2014

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni